

Repubblica e Cantone Ticino  
Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +4191 814 41 11  
fax +4191 814 44 35  
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di giustizia e polizia  
DFGP  
Palazzo federale ovest  
3003 Berna

anticipata per email: [dora.naeqeli-  
sabo@fedpol.admin.ch](mailto:dora.naeqeli-sabo@fedpol.admin.ch)

### **Procedura di consultazione concernente l'approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2020/493 sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e modifica della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP) (Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

Gentili signore,  
Egredi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera 25 novembre 2020 in merito alla summenzionata procedura di consultazione. L'avamprogetto del decreto federale, unitamente al relativo rapporto esplicativo sull'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e modifica della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, sono stati da noi esaminati in collaborazione con i servizi di polizia interessati e l'Ufficio cantonale della migrazione.

Ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

#### **1. Considerazioni generali**

In generale, come Esecutivo cantonale accogliamo favorevolmente la proposta di novella legislativa in parola, inerente all'approvazione e alla trasposizione nel diritto interno del regolamento UE relativo al sistema afferente ai documenti falsi e autentici online (FADO). In effetti, con le nuove basi legali a disposizione all'interno del diritto federale, le Autorità preposte alla lotta alla criminalità, in particolare nel contesto del riciclaggio di denaro e del terrorismo, potranno continuare a far capo a questo prezioso strumento nell'ambito dell'identificazione dei documenti falsi.

Ciò comporterà degli indubbi vantaggi anche per le Autorità della migrazione nell'ambito della verifica dei documenti di viaggio e dell'accertamento dell'identità. In effetti negli ultimi anni l'utilizzo di documenti falsi nello Spazio Schengen è aumentato considerevolmente. A riguardo osserviamo che in Svizzera dal 2014 ad oggi ogni anno vengono scoperti da 3'800 a 5'100 documenti falsi usati nell'ambito della migrazione allo scopo di nascondere la propria identità.

Anche per quel che concerne le Autorità di polizia, l'introduzione della nuova base legale per il sistema FADO non può che essere accolta positivamente: il sistema FADO è in uso da tempo alla Polizia cantonale ed è un ottimo strumento di informazione al fine di individuare gli elementi di sicurezza così come le caratteristiche della frode in documenti falsi e autentici, onde poter verificare l'autenticità degli stessi. Parimenti, uno scambio celere ed efficace di informazioni su documenti autentici e falsi con le Autorità degli Stati Schengen è altresì indispensabile per combattere adeguatamente l'impiego di documenti falsi e i relativi rischi per la sicurezza dello spazio Schengen, così come per tenersi costantemente aggiornati sulle tecniche nuove e sempre più sofisticate impiegate nella produzione di documenti falsi.

Premesso ciò, il servizio di polizia interessato nutre tuttavia dei dubbi circa la novità dell'introduzione in FADO di un quarto livello supplementare con diritto d'accesso per altri servizi dell'UE, Stati terzi e organizzazioni internazionali, come pure per soggetti privati (a titolo di esempio le compagnie aeree). Sebbene per gli stessi la Commissione europea debba ancora stabilire chi avrà il diritto di accedere al sistema FADO, a quali condizioni e a quali parti del sistema, ci preme evidenziare fin da subito le criticità, in quanto si ritiene non opportuno (se non addirittura pericoloso) concedere l'accesso a informazioni sensibili a persone che operano nei servizi sopraccitati. Ad ogni buon conto, ci si riserva il diritto di esprimersi in modo più approfondito su questo punto a tempo debito.

## **2. Considerazioni sugli articoli delle Leggi oggetto di modifica**

### **2.1 Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 361)**

#### **Ad art. 2 cpv. 2**

Come precedentemente esposto, si nutrono perplessità in merito alla facoltà nel concedere l'accesso, seppur limitato, al sistema FADO a soggetti privati quali a titolo di esempio le compagnie aeree e altre pubbliche imprese di trasporto. A tal proposito si attende che la Commissione europea fissi le relative prescrizioni dettagliate soprattutto quelle concernenti a quali condizioni e a quali parti del sistema questi soggetti avranno accesso a FADO e ci si riserva pertanto sin d'ora una più ampia latitudine di giudizio al momento debito.

#### **Ad art. 18a cpv. 3 lett. c**

In merito al contenuto di questo disposto osserviamo che in esso viene codificata la possibilità di accesso al sistema FADO da parte della Segreteria di Stato della migrazione

(SEM), delle Autorità cantonali e comunali della migrazione per l'adempimento di loro compiti nell'ambito del diritto in materia d'asilo, degli stranieri e della cittadinanza, nonché nel contesto della procedura dei visti.

In effetti, rileviamo che la fruizione del sistema FADO è particolarmente d'aiuto alle Autorità della migrazione nel contesto degli accertamenti d'identità, della relativa verifica dei documenti di viaggio d'identità o di altri documenti che possono fornire delle indicazioni relative all'identità di un cittadino straniero, indizi per individuare un'identità multipla e l'uso abusivo di identità da parte di terze persone e, non da ultimo, abusi e falsificazioni di questi documenti. L'Autorità della migrazione, nell'ambito della lotta a questi fenomeni, può così disporre delle preziose informazioni contenute nel sistema FADO, segnatamente informazioni e relative immagini su documenti autentici e loro facsimili e sui relativi elementi di sicurezza, informazioni e relative immagini su documenti falsi, sia falsificati, contraffatti o pseudo-documenti e le rispettive caratteristiche della frode, nonché le sintesi delle tecniche di falsificazione e degli elementi di sicurezza dei documenti autentici.

Da ultimo, ci preme sottolineare che, nel contesto dell'attività delle Autorità della migrazione, le informazioni testé citate sono particolarmente utili nell'ambito della procedura d'asilo, per la verifica dell'identità e dell'origine del richiedente l'asilo al momento del deposito della domanda d'asilo in Centro federale d'asilo (CFA) della SEM. Inoltre, queste informazioni sono di particolare importanza nell'ambito della procedura di rilascio dei visti, dell'esecuzione dell'allontanamento nel settore dell'asilo e degli stranieri, delle procedure di rilascio e di rinnovo dei permessi di dimora e per la cooperazione nell'ambito del trattato di Schengen.

### **3. Conclusioni**

Si rinnovano i ringraziamenti per averci dato la possibilità di prendere posizione nell'ambito della procedura di consultazione in parola. In qualità di Consiglio di Stato non possiamo fare altro che sottolineare l'utilità di questo sistema al passo coi tempi per individuare le frodi documentali, grazie anche all'archiviazione delle immagini di documenti falsificati o di originali facsimili, la quale permette agli Stati Schengen di scambiare in maniera proficua, celere e semplice le informazioni su questi elementi e sulle particolarità delle frodi messe in atto.

Infine, dal lato finanziario rileviamo che i Cantoni non dovrebbero venir toccati, poiché la proposta modifica legislativa non comporta aggravii per le Autorità cantonali coinvolte, né in termini economici né sugli effettivi del personale. In effetti i costi della messa in esercizio e la gestione del nuovo sistema FADO saranno a carico della Confederazione. Questi costi potranno essere quantificati con maggior precisione solo nel quadro del proseguo degli ulteriori passi per la creazione delle basi legali e per il recepimento delle ulteriori regolamentazioni annunciate dalla relativa Commissione UE.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi



Il Cancelliere:

Arnaldo Coduri



Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni ([di-dir@ti.ch](mailto:di-dir@ti.ch));
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni ([di-sg.ap@ti.ch](mailto:di-sg.ap@ti.ch));
- Sezione della popolazione ([di-sp.direzione@ti.ch](mailto:di-sp.direzione@ti.ch));
- Comando della Polizia cantonale ([servizio.giuridico@polca.ti.ch](mailto:servizio.giuridico@polca.ti.ch));
- Deputazione ticinese alle Camere federali ([can-relazioniesterne@ti.ch](mailto:can-relazioniesterne@ti.ch));
- Pubblicazione in Internet.